



Legislatura 18^a - 13^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 155 del 06/08/2020

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

La 13^a Commissione del Senato, esaminato il decreto legge in titolo per le parti di competenza,

rilevato che

l'articolo 10, nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, utilizza più volte l'espressione "rigenerazione urbana", e in particolare, al comma 1, lettera *b*) numero 2) secondo periodo, al comma 1 lettera *h*) capoverso "4- *bis*.";

gli interventi a cui si riferiscono le modifiche normative apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 attengono alla decarbonizzazione, all'efficientamento energetico, alla messa in sicurezza sismica e al contenimento del consumo di suolo;

la rigenerazione urbana comprende una pluralità di interventi, di varia natura, che non si esauriscono in quelli oggetto delle modifiche *de quo*;

sono attualmente all'esame congiunto delle Commissioni riunite 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato i disegni di legge n. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177, in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, sicché appare inopportuno l'utilizzo dell'espressione rigenerazione urbana nel provvedimento in oggetto;

rilevato altresì che

l'articolo 10 comma 1, lettera *a*), nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevede che «In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.»;

in materia di incentivi volumetrici occorre distinguere tra interventi con ampliamenti fuori sagoma, e interventi con superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, per quanto attiene al rispetto delle distanze;

l'ampliamento fuori sagoma e il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito possono essere causa di incontrollate e singolari azioni ricostruttive pregiudicando così l'armonia architettonica circostante;

l'articolo 10 comma 1 lettera *d*) numero 2), nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, introduce all'articolo 9-*bis* il seguente comma: «1-*bis*. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti

d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. »;

è necessario evitare che si ricorra al titolo abilitativo che attesti lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare anche nei casi in cui sussista principio di prova del titolo ma non sia disponibile la copia;

l'articolo 10 comma 1 lettera *h*) modifica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sostituendo il comma 4-*bis* con il seguente: «Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.»;

la disincentivazione della densità edilizia è oggetto di un acceso dibattito. Le città hanno necessità di promuovere la realizzazione di vuoti urbani per raggiungere l'obiettivo di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico sia per la tutela della salute che per rendere efficienti le funzioni ecosistemiche dei suoli urbani;

rilevata con riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), numero 2), fermo restando il meccanismo del silenzio assenso ivi previsto per alcune situazioni, l'esigenza di escluderlo per le previsioni ex articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in tema di SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – laddove è prevista alla PA di provvedere anche successivamente nel caso rilevi la carenza dei requisiti essenziali previsti dalla legge - nonché, più in generale, di ancorare l'inefficacia dei provvedimenti all'effettiva dotazione di personale della pubblica amministrazione;

rilevato che:

l'articolo 50 comma 1 lettera *b*) numero 1, nel modificare l'articolo 6 comma 3-*ter*, del Codice dell'ambiente, estende la disciplina prevista per le opere e gli interventi da eseguirsi nell'ambito del Piano regolatore portuale alle opere e gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo aeroportuale;

in virtù della predetta estensione anche per le opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo aeroportuale gli elementi valutati in sede di VAS e desumibili dal Piano costituiscono dati acquisiti;

l'articolo 50 comma 1 lettera *b*) numero 3, nel modificare l'articolo 6 comma 12 del Codice dell'ambiente, prevede che nel caso di modifiche dei piani e dei programmi che attengono alla pianificazione territoriale, urbanistica o alla destinazione dei suoli derivanti dall'approvazione dei piani di sviluppo aeroportuali e dei piani portuali non occorre la valutazione ambientale strategica per la localizzazione delle singole opere;

la disciplina prevista per i progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale non può essere estesa ai progetti di opere e interventi da eseguirsi nell'ambito del Piano di sviluppo aeroportuale, in ragione del fatto che l'impatto ambientale di questi ultimi non è equiparabile a quello derivante dai primi, pena l'irragionevolezza della norma;

l'articolo 50 comma 1, lettera *c*), numero 1), nel modificare l'articolo 7-*bis* del Codice dell'ambiente, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare mediante decreto le aree non idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie all'attuazione del piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), indicando quali elementi da considerare a tal fine le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni;

la modifica normativa omette di indicare la necessità che si proceda alla individuazione anche delle aree idonee;

trattandosi di opere e di interventi fortemente impattanti sul territorio, occorre definire in modo più puntuale i criteri a cui deve attenersi il Presidente del consiglio dei Ministri;

l'articolo 50, nel modificare il Codice dell'ambiente, con l'obiettivo di imprimere un'accelerazione ai tempi procedurali, riduce i termini a disposizione dei soggetti interessati per la presentazione di osservazioni;

la medesima norma prevede, altresì, la pubblicazione della documentazione a cura del proponente come modalità alternativa alla pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'autorità competente;

la partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati non può essere sacrificata in favore di esigenze di accelerazione;

la pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'autorità competente rappresenta una modalità di pubblicazione che più efficacemente garantisce l'accesso alla documentazione da parte dei soggetti interessati;

l'articolo 50 comma 1 lettera *f*), nel sostituire l'articolo 19 del Codice dell'ambiente, consente all'autorità competente di verificare, in base ai risultati di ulteriori valutazioni, se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi;

le ulteriori valutazioni impongono la verifica di ulteriori possibili impatti ambientali significativi;

rilevato che:

l'articolo 52 disciplina la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica,

con riferimento al comma 1 capoverso "articolo 242- *ter*", punto 1 appare opportuno escludere dal novero delle opere e degli interventi realizzabili nei siti oggetto di bonifica, i progetti che richiedono la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA (articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006) poiché potenzialmente non compatibili con le procedure di bonifica che risultano prioritarie rispetto a qualsiasi altro intervento e si evidenzia inoltre che l'atto amministrativo individuato (decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri) è potenzialmente in contrasto con le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA definite ai sensi dello stesso articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

con riferimento al comma 1 capoverso "articolo 242- *ter*", il punto 3 appare opportuno escludere la possibilità che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedano all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

con riferimento al comma 1 capoverso "articolo 242- *ter*" punto numero 4, lettera *a*) appare opportuno specificare che:

- il Piano di indagini preliminari sia declinato e adeguato in sede di verifica da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente anche in ragione della tipologia di intervento che il soggetto intende realizzare;

- il Piano di Indagini preliminari debba essere concordato esclusivamente con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente evitando che tale competenza venga demandata a ISPRA che non può avere una conoscenza specifica del sito oggetto di bonifica;

- il soggetto proponente, qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, ne dia immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, ma, al fine di accelerare l'*iter*, venga prevista la procedura semplificata per le operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

con riferimento al comma 1 capoverso "articolo 242- *ter*" numero 4, lettera *b*) appare opportuno evitare che, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente possa avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente poiché le attività di messa in sicurezza operativa sono prioritarie a qualsiasi altro intervento e, qualora il proponente intenda realizzare le opere previste al comma 1, l'eventuale interferenza con le opere di bonifica in corso deve essere valutata in sede autorizzativa dall'Autorità di controllo in maniera preventiva;

con riferimento al comma 1 capoverso "articolo 242- *ter*" numero 4, la lettera c) appare opportuno specificare che, ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, venga attivata la procedura prevista all'articolo 242 comma 2 con invio da parte del proponente di apposita autocertificazione agli enti competenti entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine;

rilevato che:

l'articolo 53 disciplina la semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale, con riferimento al comma 1, capoverso "4-*bis*", appare opportuno prevedere che il Piano di indagini preliminari debba essere concordato esclusivamente con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente evitando che tale competenza venga demandata a ISPRA che non può avere una conoscenza specifica del sito oggetto di bonifica;

con riferimento al comma 1, capoverso "4-*quater*" appare opportuna una riformulazione migliorativa dell'intero periodo al fine di garantire, una volta svincolati i suoli, idonei interventi di analisi sulla falda e al fine di mantenere le garanzie fideiussorie per l'intero intervento svincolandole solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica;

con riferimento al comma 2, appare opportuno aggiungere il comma 2-*bis* che, modificando l'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, commi 3 e 4, chiarisca che:

- relativamente al comma 3, sia specificato che i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti sono matrici ambientali oggetto di bonifica nei siti di interesse nazionale perimetrati, consentendo di superare un importante contenzioso determinatosi nel tempo della poca chiarezza della vigente normativa;

- relativamente al comma 4, sia specificato che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) evitando duplicazioni di valutazioni tecniche da parte di soggetti diversi (ISPRA e ARPA) spesso non coerenti e in piena attuazione con quanto previsto dall'articolo 3, legge n. 132 del 2016, ai sensi del quale il Sistema nazionale svolge le funzioni di cui alla lettera "e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990,";

rilevato che

l'articolo 63 stabilisce al comma 1 che, al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del *Green new deal* europeo;

l'articolo 63 stabilisce al comma 2 che nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori;

rientrano tra le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la tutela forestale e quella della biodiversità, nonché politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale;

l'articolo 63 comma 1 affida esclusivamente al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'adozione di un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, senza alcun coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente, nonostante le competenze sopra riferite;

nell'ambito del citato Piano straordinario di interventi sono previsti anche interventi di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, nonché opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo, in relazione ai quali sussiste la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, essendo gli stessi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

ravvisata inoltre l'esigenza

a) di rendere obbligatorio il sopralluogo nelle aree interessate dall'intervento da parte della commissione valutatrice dei progetti, in considerazione della circostanza che troppo spesso le decisioni vengono prese senza un'adeguata conoscenza dei luoghi interessati alle procedure e che solo sopralluoghi accurati possono assicurare;

b) di garantire l'inchiesta pubblica su almeno una quota parte dei progetti a livello nazionale, in quanto tale forma di inchiesta è stata introdotta nell'ordinamento nazionale fin dal 2006 ma il Ministero dell'Ambiente, a differenza di varie regioni, su centinaia di progetti esaminati non ha mai svolto neanche una procedura di questo genere, quindi prevedere l'obbligo per una percentuale minima di progetti da sottoporre a tale procedura partecipativa;

esprime parere favorevole

a) con la seguente osservazione riferita all'articolo 10:

1) al comma 1, nell'alea, sostituire le parole "rigenerazione urbana", con le seguenti "decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo";

2) al comma 1 lettera b) numero 2) secondo periodo, sostituire le parole "rigenerazione urbana" con le seguenti "decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo";

3) al comma 1 lettera h) capoverso "4-bis." sostituire le parole "rigenerazione urbana" con le seguenti "decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo";

b) con la seguente osservazione riferita all'articolo 10 comma 1, lettera a):
al capoverso 1-ter:

- sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche: con ampliamenti fuori sagoma, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti; con superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito nel rispetto delle distanze già previste dal Codice civile";

- aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma la tutela prevista per le zone omogenee Aè comunque estesa in modo da ricomprendere i centri storici quali nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944, assicurando altresì il rispetto dalla particolare conformazione dei centri storici, nonché dei limiti di distanza tra fabbricati in queste zone di particolare pregio.";

c) con la seguente osservazione riferita all'articolo 10 comma 1, lettera d):
al numero 2), capoverso "1-bis" sopprimere l'ultimo periodo;

d) con la seguente osservazione riferita all'articolo 10 comma 1, lettera h):
al capoverso "4- bis." aggiungere il seguente periodo: "Le riduzioni e l'eventuale esenzione di cui al presente comma non si applicano se gli interventi comportano un incremento della densificazione edilizia";

- e) con la seguente osservazione riferita all'articolo 12: al comma 1, alla lettera *a*), al numero 2, dopo le parole "Le determinazioni" sono aggiunte le seguenti ", per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla relativa pianta organica,";
- f) con la seguente osservazione riferita all'articolo 12: al comma 1, alla lettera *a*), sostituire il numero 2 con il seguente: "2) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-*bis*, comma 2, lettera *c*), 17-*bis*, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-*ter*, comma 7, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, commi 3 e 6-*bis* e 21-*nonies*, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.»";
- g) con la seguente osservazione riferita all'articolo 50: al comma 1, lettera *b*), sopprimere il numero 1) e il numero 3);
- h) con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 50:
al comma 1, lettera *c*), dopo il numero 1), inserire il seguente: 1-*bis*: " dopo il capoverso 2-*bis* inserire i seguenti:
- "2-*ter*". L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:
a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;
b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;
c) sono esclusi dalle opere di cui sopra i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo.
- "2-*quater*" Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-*bis* occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso;
-
- i) con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 50:
1) al comma 1, lettera *f*), apportare le seguenti modificazioni:
- al capoverso 3 secondo periodo la parola "alternativa" è sostituita dalla parola "aggiunta";
- al capoverso 4 sostituire le parole "entro trenta" con le seguenti "Entro e non oltre quarantacinque";
2) al comma 1 lettera *i*), al numero 3), sostituire la parola "alternativa" con la seguente "aggiunta";
3) al comma 1 lettera *l*) numero 3) punto 3.2. la parola "alternativa" è sostituita dalla parola "aggiunta";
4) al comma 1 lettera *n*)
- al numero 2 apportare le seguenti modificazioni:
al quarto periodo sostituire la parola "alternativa" con la parola "aggiunta";
al quinto periodo sostituire la parola "trenta" con la parola "sessanta".
- al numero 3, quarto periodo, sostituire la parola "alternativa" con la parola "aggiunta";
5) al comma 1, alla lettera *o*), sopprimere il numero 2;
6) al comma 1, lettera *r*), al numero 2, sostituire la parola "trenta" con la seguente "sessanta";
- j) con la seguente osservazione riferita all'articolo 50:
al comma 1 lettera *f*), capoverso 5, dopo le parole "se il progetto ha possibili" aggiungere la seguente a "ulteriori";
- k) con le seguenti osservazioni in ordine all'articolo 52:
1) valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso "articolo 242- *ter*", punto 1, siano soppresse le parole "nonché" le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*";

- 2) valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso "articolo 242- *ter*", venga soppresso il comma 3;
 - 3) valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso "articolo 242- *ter*", comma 4, alla lettera a), si apportino le seguenti modificazioni:
 - a) aggiungere dopo le parole "specificità del sito" le seguenti "e alla tipologia di intervento che il soggetto proponente intende realizzare";
 - b) sopprimere le parole da "in caso di mancata pronuncia dei termini" fino a "inizio delle operazioni";
 - c) aggiungere, in fine, le seguenti parole "e segue la procedura indicata dall'articolo 242- *bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006";
 - 4) valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso "articolo 242- *ter*", numero 4, dopo la lettera c), venga aggiunta la seguente: "c- *bis*). Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, agli enti competenti entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento. E' facoltà degli enti disporre verifiche durante le attività di svolgimento dell'indagine anche con la raccolta di campioni in contraddittorio.";
- l) con le seguenti osservazioni in ordine all'articolo 53:
- 1) valutare l'opportunità che al comma 1, il capoverso "4-*quater* venga così riformulato: "4-*quater*: Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del terreno siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere allo svincolo degli interventi per le sole matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. Nel caso si intenda svincolare i suoli, per la falda sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso";
 - 2) valutare l'opportunità che, dopo il comma 2, venga inserito il seguente comma 2-*bis*: "2-*bis* All'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, , sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 dopo le parole "Ai fini della perimetrazione del sito" sono aggiunte le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,".
 - b) al comma 4 le parole "può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)";
- m) con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 63,
- 1) modificare il comma 1, prevedendo che il programma straordinario sia adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - 2) modificare il comma 2 in modo da garantire che la definizione delle opere e degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sia rimessa esclusivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale.